

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2014**  
**128/2014/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA, RELATIVA ALL'ANNO 2011, PER L'IMPRESA ELETTRICA MINORE NON TRASFERITA AD ENEL S.P.A., GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91) e, in particolare, l'articolo 7;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 13 gennaio 1987, n. 2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15, del 20 gennaio 1987;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2000, n. 132/00 (di seguito: deliberazione 132/00);
- la deliberazione dell'Autorità 4 ottobre 2000, n. 182/00 (di seguito: deliberazione 182/00);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione 288/05);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2008, VIS 6/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 190/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 190/2012/R/eel);
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) del 27 novembre 2013 (prot. Autorità n. 38221 del 3 dicembre 2013), relativa alla chiusura del procedimento istruttorio per la determinazione

dell'aliquota di integrazione tariffaria, per l'anno 2011, dell'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l..

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 7, comma 3, della legge 10/91 prevede che il Comitato interministeriale dei prezzi, su proposta della Cassa, stabilisca ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A. (di seguito: imprese elettriche minori);
- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 481/95, tra i compiti trasferiti all'Autorità vi è quello di determinare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10/91, le integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori non trasferite ad Enel S.p.A.;
- con la deliberazione 132/00, l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa circa la remunerazione del patrimonio netto, ai fini della determinazione delle integrazioni tariffarie spettanti alle imprese elettriche minori;
- la deliberazione 288/05 ha riformato il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile, di cui alla deliberazione 182/00;
- ai sensi del comma 3, della deliberazione 288/05, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria, corrisposta in acconto, prende come base di riferimento la componente di combustibile dell'aliquota di integrazione tariffaria relativa all'anno più recente.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 190/2012/R/eel, l'Autorità ha determinato l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2010, per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l.;
- con la comunicazione del 27 novembre 2013 (prot. Autorità n. 38221 del 3 dicembre 2013), la Cassa ha comunicato all'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l., il valore dell'aliquota di integrazione tariffaria per l'anno 2011, calcolata a valle dell'attività istruttoria.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- determinare l'aliquota di integrazione tariffaria, relativa all'anno 2011, per l'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l. secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05

## **DELIBERA**

1. di determinare, ai fini della corresponsione da parte della Cassa dell'integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore non trasferita ad Enel S.p.A., Germano Industrie Elettriche S.r.l., nonché ai fini della quantificazione degli eventuali conguagli, l'aliquota relativa all'anno 2011 secondo quanto previsto nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di disporre che, per l'anno 2012 e seguenti, la Cassa corrisponda all'impresa elettrica minore, oggetto del presente provvedimento, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla base dell'ultima aliquota approvata, tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione 288/05;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*

**Tabella 1 - Aliquota di integrazione tariffaria spettante all'impresa elettrica minore Germano Industrie Elettriche S.r.l. per l'anno 2011 (importo in centesimi di euro per kWh).**

<i>(€cent/ kWh)</i>	2011
Germano Industrie Elettriche S.r.l.	54,89